



Ordine
dei Tecnici sanitari di radiologia medica
e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione
Venezia . Padova



Ordine
dei tecnici sanitari di radiologia medica
e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione
Venezia . Padova

**LA COMMISSIONE DI ALBO DEI DIETISTI VENEZIA - PADOVA
ORGANIZZA L'INCONTRO**

ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE DEL DIETISTA

RELATORE: Dott. Commercialista Boscolo Chio Ivan

24 Gennaio 2024 dalle ore 19:00 alle ore 20:30

**L'evento sarà raggiungibile tramite piattaforma
Zoom: <https://unipd.zoom.us/j/83987770047>**

Con il patrocinio di:



**FNO
TSRM e
PSTRP**

Federazione Nazionale degli Ordini
dei tecnici sanitari di radiologia medica
e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione

L'INCONTRO E' GRATUITO E NON PREVEDE ASSEGNAZIONE CREDITI ECM

La libera professione del dietista

OBBLIGHI PER ESPLETARE LA LIBERA PROFESSIONE

- OBBLIGO ISCRIZIONE ORDINE PROFESSIONALE
- OBBLIGO APERTURA PARTITA IVA
- OBBLIGO ISCRIZIONE GESTIONE SEPARATA INPS (non esiste cassa previdenziale propria)


APERTURA PARTITA IVA

MODALITA:

Per aprire una partita Iva e svolgere un'attività professionale è necessario compilare il [modello AA9/12](#) e presentarlo entro 30 giorni dalla data di inizio attività all'Agenzia delle Entrate con le seguenti modalità:

- **Tramite un commercialista**
- **tramite PEC** specificando nell'oggetto "Dichiarazione di inizio attività". Il modello può essere sottoscritto con firma digitale;
- **di persona** (o tramite persona muniti di delega) a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate
- **tramite raccomandata**, allegando la copia di un documento d'identità del dichiarante in corso di validità, da inviare a un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

IL CODICE ATECO PER I DIETISTI 86.90.29



Ateco Chi siamo | Cos'è | Contatti | Aggiornamento 2022

Codice NACE: 86.90 ⓘ

Codice Ateco: 86.90.29
ALTRE ATTIVITA' PARAMEDICHE INDIPENDENTI N.C.A. - servizi di assistenza sanitaria non erogati da ospedali o da medici o dentisti: attività di infermieri, o altro personale paramedico nel campo dell'optometria, idroterapia, massaggi curativi, terapia occupazionale, logopedia, chiropodia, chiroterapia, ippoterapia, ostetriche eccetera - attività del personale paramedico odontoiatrico come gli specialisti in terapia dentaria, gli igienisti.

[Note di esclusione](#)

DESCRIZIONE: L'assistenza sanitaria è l'insieme di prestazioni ed iniziative finalizzate alla promozione, alla prevenzione o alla cura della salute. Comprende le attività svolte da istituzioni sanitarie residenziali che forniscono trattamenti diagnostici e terapeutici di vario tipo ai pazienti ricoverati, come gli ospedali; le visite mediche e i trattamenti effettuati da medici generici, specialisti e chirurghi; le attività svolte da paramedici professionisti legalmente abilitati al trattamento dei pazienti.


**FORMA
INDIVIDUALE**

**SOCIETA' TRA
PROFESSIONISTI**

**STUDIO
ASSOCIATO**

**COOPERATIVA
SOCIALE**

**Prestazione occasionale vietata per gli iscritti
ad un albo che prestano la propria attività**



Regime Forfettario

il regime forfettario è un regime fiscale **agevolato**, prevede rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili e consente, altresì, la **determinazione forfettaria** del reddito da assoggettare a un'unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste.

Requisiti:

- conseguire ricavi non superiori a € 85.000** (ragguagliati ad anno). Ai fini della verifica del limite: in caso di esercizio di più attività con codici ATECO differenti, si assume la somma dei ricavi relativi alle diverse attività esercitate;
- sostenere spese non superiori a € 20.000** per: lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, prestazioni di lavoro accessorio, titolari di borse di studio, di assegno o sussidio, o di addestramento professionale, utili da partecipazione erogati agli associati che apportano solo lavoro (contratti in essere al 25 giugno 2015), prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore o dai suoi familiari.
- Per chi inizia un'attività, vige l'obbligo di comunicare tale scelta nel modello di inizio attività
- Possibilità di fruire al **regime contributivo** agevolato dandone comunicazione ad **INPS** entro 28 febbraio di ciascun anno

Incompatibilità di applicazione

- ❑ - **residenza all'estero**, salvo il caso in cui siano residenti in uno Stato membro UE o aderente al SEE e producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivo prodotto.
- ❑ - **cessioni di fabbricati** o porzioni di fabbricato e di terreni edificabili (c.d. immobiliari).
- ❑ - **cessioni** intra UE di **mezzi di trasporto nuovi**.
- ❑ - **partecipazione**, contemporanea all'esercizio dell'attività, a **società di persone** (comprese le s.s. che producono redditi d'impresa o di lavoro autonomo), **associazioni professionali**, società di fatto commerciali, imprese familiari e aziende coniugali.
- ❑ - **controllo diretto o indiretto di s.r.l.** o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'imprenditore.
- ❑ - **adozione di altri regimi forfettari di determinazione del reddito** (es. allevamento), del regime del Patent box, del regime per i lavoratori impatriati (Risp. AE 19 luglio 2019 n. 283)
- ❑ - **attività prevalente svolta** nei confronti di: **datore di lavoro** con cui sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi nei **due anni precedenti**; soggetti a lui riconducibili.
- ❑ - **percezione**, nell'anno precedente, di **redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a € 30.000**, salvo che il rapporto di lavoro sia cessato.

Per schematizzare il calcolo dell'imposta nel Regime forfettario

COMPENSI
ANNUI

DIPENDENTE
DA ATECO

Incassi Totali X 78% = REDDITO FORFETTARIO – INPS = BASE IMPONIBILE X 5% O 15% = IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA ALL'ERARIO

- No deducibilità costi dell'attività
- No detrazioni spese personali / Familiari
- UNA sola imposta che sostituisce tutte le altre
- Ridotti adempimenti fiscali

Esempio 1 Forfettario reddito € 23.400

Visita	80	120,00	100,00
Controllo	50	75,00	62,50

Tipo di prestazione	n°	Prezzo	Totale Incasso
Visita	3	100,00 €	300,00 €
Controllo	3	62,50 €	187,50 €
Incasso Settimanale			487,50 €
Incasso Mensile			1.950,00 €
Incasso Annuale			23.400,00

Regime Forfettario

Tax 15%

Tax 5%

Calcolo Reddito Forfettario

Incassi	23.400,00 €	23.400,00 €
Coefficiente redditività Dietisti	78%	78%

Reddito Forfettario	18.252,00 €	18.252,00 €
Contributi INPS Gestione Separata	4.873,28 €	4.873,28 €
Base Imponibile Imposta sostitutiva	13.378,72 €	13.378,72 €
% Imposta sostitutiva	15%	5%
Imposta sostitutiva	2.006,81 €	668,94 €

Per i primi 5 anni di attività l'imposta si riduce al **5%** se:

- Il contribuente non ha esercitato, **nei tre anni precedenti**, un'attività d'impresa, anche in forma associata o familiare (rilevano anche attività svolte all'estero dal soggetto che rientra in Italia, avviando un'attività)
- L'attività non costituisce mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta **dallo stesso soggetto** sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni
- in caso di prosecuzione di un'attività svolta in precedenza **da altro soggetto**, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di inizio della nuova impresa, non è superiore a € 85.000

Unica imposta da versare

Attenzione!! il secondo anno di attività si dovrà versare il saldo anno di apertura + acconto anno successivo

Esempio 2 Forfettario reddito € 54.600

Tariffa	da	a	Media
Visita	80	120,00	100,00
Controllo	50	75,00	62,50

Tipo di prestazione	n°	Prezzo	Totale Incasso
Visita	7	100,00 €	700,00 €
Controllo	7	62,50 €	437,50 €
Incasso Settimanale			1.137,50 €
Incasso Mensile			4.550,00 €
Incasso Annuale			54.600,00

Regime Forfettario

	Tax 15%	Tax 5%
Incassi	54.600,00 €	54.600,00 €
Coefficiente redditività Dietisti	78%	78%
Reddito Forfettario	42.588,00 €	42.588,00 €
Contributi INPS Gestione Separata	11.371,00 €	11.371,00 €
Base Imponibile Imposta sostitutiva	31.217,00 €	31.217,00 €
% Imposta sostitutiva	15%	5%
Imposta sostitutiva	4.682,55 €	1.560,85 €


Unica imposta da versare


Attenzione!! il secondo anno di attività si dovrà versare il saldo anno di apertura + acconto anno successivo

Pro e contro di fatturare al cliente persona fisica o studio professionale

Nel caso in cui sia la struttura sanitaria a fatturare la prestazione al singolo cliente, sarà onere del professionista forfettario emettere la fattura alla struttura sanitaria; quest'ultima si decurterà una percentuale per le spese di struttura (es. 30%) sul singolo paziente.

Tale accordo professionale trova molteplici benefici:

- non sprecare costi di affitto quando non ci sono appuntamenti prenotati
- non pagare inutilmente utenze, segreteria, ed altre spese fisse per pochi giorni o poche ore di lavoro
- Utilizzare strutture con clientela già consolidata



SEMPLIFICAZIONI DEL REGIME FORFETTARIO

- ❑ NO IVA nelle fatture
- ❑ NO INVIO IN AGENZIA ENTRATE LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE
- ❑ NO DICHIARAZIONE ANNUALE IVA
- ❑ NO APPLICAZIONE RITENUTA D'ACCONTO IN FATTURA
- ❑ NO INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' FISCALE (ex studi settore)
- ❑ NO OBBLIGO DI REGISTRAZIONE FATTURE ACQUISTO E VENDITA

DEDUCIBILITA DEI COSTI
FORFETTARIAMENTE STABILITI DEL 22%
(ateco dietisti)

Regime ordinario

Il **reddito** è determinato analiticamente dalla **differenza tra** i compensi incassati e le spese pagate (c.d. **principio di cassa**).

COMPENSI

compensi per la prestazione	vanno dichiarati/fatturati anche eventuali compensi in natura
marca da bollo SU fatture esenti addebitata al cliente	
rimborsi per spese sostenute per lo svolgimento del proprio incarico e riaddebitate al cliente	es. biglietti di viaggio, ricevute di ristoranti e alberghi (Circ. AE 30 dicembre 2014 n. 31/E)
4% del contributo INPS addebitato al cliente dal professionista senza autonoma Cassa di previdenza. Viceversa i contributi previdenziali e assistenziali addebitati dai professionisti iscritti alle Casse di previdenza non sono compensi	Ris. Min. 11 luglio 1996 n. 109/E

SPESE

Spese	Deducibilità	Fonti e/o precisazioni
a) per prestazioni di lavoro subordinato e assimilato	v. n. 10230	art. 33 c. 2 DL 41/95 conv. in L. 85/95 e Circ. Min. 29 luglio 1981 n. 26/8/009
b) premi di assicurazione dell'attività professionale	integrale	art. 54 c. 5 DPR 917/86. Es. responsabilità civile professionale, assicurazione contro il mancato pagamento della prestazione
c) libri, riviste, enciclopedie e sussidi per aggiornamento professionale	integrale	Ris. Min. 15 marzo 1980 n. 8/490
d) convegni, congressi, corsi di formazione o aggiornamento professionale, master	iscrizione	integrale nel limite annuo di € art. 54 c. 5 DPR 917/86.
	viaggio e trasporto	10.000 (secondo le Istr. Mod. Redditi PF, spese per alberghi e ristoranti
	alberghi e ristoranti	deducibili al 75%) È compresa la formazione obbligatoria degli iscritti in albi (Circ. AE 20 settembre 2012 n. 35/E), quella a distanza e quella fruita tramite tecnologie multimediali. Nelle società semplici o associazioni professionali il limite è riferito a ciascun socio o associato (Istr. Mod. Redditi SP)

SPESE DETRAIBILI

Spese	Deducibilità	Fonti e/o precisazioni
e) cancelleria	integrale	-
f) valori bollati e postali	integrale	devono risultare da una distinta firmata recante il bollo della posta o il timbro della rivendita, la specificazione dei valori e gli estremi dell'acquirente
g) energia elettrica, riscaldamento, acqua	integrale	se il professionista è intestatario delle utenze dell'ufficio utilizzato in comune con altri colleghi, v. n. 10235
h) telefoniche	80% dell'importo (v. n. 10305)	
i) alberghi e ristoranti	per l'esecuzione di un incarico e riaddebitate analiticamente al cliente	integrale
	non riaddebitate (per incarico o meno)	75% dell'importo, nel limite del 2% dei compensi dell'anno
	per clienti o per rappresentanza	75% dell'importo, nel limite dell'1% dei compensi dell'anno
l) viaggio e trasporto	integrale	
m) di rappresentanza	nel limite dell'1% dei compensi dell'anno	art. 54 c. 5 DPR 917/86.
		Es. omaggi alla clientela, cene offerte a clienti, ecc., comprese le spese per l'acquisto o l'importazione di beni da cedere a titolo gratuito
n) acquisto o importazione di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione		art. 54 c. 5 DPR 917/86
o) di pubblicità o propaganda	integrale	-

p) IMU	- se relativa a immobili esclusivamente strumentali, integrale;	art. 1 c. 772-773 L. 160/2019, v. n. 23215
	- negli altri casi, indeducibile	
q) imposte sui redditi	indeducibili	
r) imposte diverse (TARI, imposta di bollo, di registro, ecc.)	integrale, salvo che sia esercitata la rivalsa sul cliente	art. 99 c. 1 DPR 917/86
s) somme pagate a terzi per servizi	integrale	es. somme pagate ad altri professionisti in funzione strumentale o collaterale dell'attività
t) interessi passivi per finanziamenti o per dilazioni di pagamento sull'acquisto di beni strumentali	integrale	-
u) servizi di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità	integrale nel limite annuo di € 5.000	art. 54 c. 5 DPR 917/86.
		Devono essere erogati da organismi accreditati (es. agenzie del lavoro e centri per l'impiego).
		Nelle società semplici o associazioni professionali il limite è riferito a ciascun socio o associato (Istr. Mod. Redditi SP)
v) somme pagate per utilizzo, su carta intestata o targa, di un segno grafico di un noto studio legale, per apparire come studio collegato	integrale	Ris. AE 16 febbraio 2006 n. 30/E

SCAGLIONI IRPEF 2024

L'imposta lorda viene determinata applicando **aliquote diverse per scaglioni di reddito**. Le aliquote sono **progressive**, cioè aumentano più che proporzionalmente rispetto all'aumentare del reddito.

La somma delle imposte dovute sui diversi scaglioni di reddito costituisce l'imposta lorda (vedi tabella).

Dal 2024 le aliquote sono ridotte da 4 a 3 (art. 1 c. 1 D.Lgs. 216/2023)

Scaglioni	Anno 2023	Imposta €	Anno 2024	Imposta €
fino a 15.000	23%	23% sull'intero importo	23%	23% sull'intero importo
oltre 15.000 fino a 28.000	25%	3.450 + 25% sulla parte eccedente € 15.000		
oltre 28.000 fino a 50.000	35%	6.700 + 35% sulla parte eccedente € 28.000	35%	6.440+ 35% sulla parte eccedente € 28.000
oltre 50.000	43%	14.400 + 43% sulla parte eccedente 50.000	43%	14.140 + 43% sulla parte eccedente 50.000

OBBLIGHI REGIME ORDINARIO

- TENUTA REGISTRI IVA**
- TENUTA REGISTRO INCASSI E PAGAMENTI**
- REGISTRO CESPITI**
- LIQUIDAZIONI IVA**
- INVIO LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE**
- ASSOGGETTAMENTO ISA (ex studi di settore)**

**Il Dietista:
Regimi Fiscali**

Esempio di tassazione partita Iva + reddito lavoro dipendente

Esempio 1
Reddito lavoro dipendente 27.800,00

Tariffa	da	a	Media
Visita	80	120,00	100,00
Controllo	50	75,00	62,50

Caso 1 un pomeriggio a settimana in affitto

Tipo di prestazione	n°	Prezzo	Totale Incasso
Visita	3	100,00 €	300,00 €
Controllo	3	62,50 €	187,50 €
Incasso Settimanale			487,50 €
Incasso Mensile			1.950,00 €
Incasso Annuale			23.400,00

Costi Annuali	n°	Prezzo	Totale Costo Imponibile
Affitto settimanale € 100	52	100,00 €	5.200,00 €
SW Metadieta	12	29,00 €	348,00 €
Cancelleria Mensile	12	20,00 €	240,00 €
PC	1	250,00 €	250,00 €
Stampante	1	50,00 €	51,00 €
Corsi Formazione	2	500,00 €	1.000,00 €
Varie	1	1.000,00 €	1.000,00 €
Pos + conto corrente	12	10,00 €	120,00
Commercialista	1	1.000,00 €	1.000,00
Totale Costi			9.209,00

Utile **14.191,00**

Situazione familiare considerata

Oneri Detraibili	Spesa	Importo Detraibile
<i>1 Figlio carico tra i 5 e 18 anni</i>		
1 Figlio carico > 21 anni	1	582,00
Interessi Mutuo 1° Casa	3.000,00 €	570,00
Spese Mediche	2.000,00 €	380,00
Sport Figli	210,00 €	39,90
Ristrutturazione 10.000 €	1.000,00 €	500,00
Climatizzatore/Caldaia 3.000 €	300,00 €	150,00
Totale Detrazioni		2.221,90 €
<i>Oneri Deducibili</i>		
Inps Gestione separata	3.931,00 €	
Fondo Pensione	2.400,00 €	
Totale Oneri Deducibili	6.331,00 €	

Confronto tra regimi

CONFRONTO	IMPOSTE	
<i>INCASSO</i>	23.400,00	54.600,00
<i>FORFETTARIO 5%</i>	668,94	1.560,85
<i>FORFETTARIO 15%</i>	2.006,81	4.682,55
<i>REGIME ORDINARIO</i>	no imposte	9.137,00

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Esoneri/DIVIETI Dal 2024,

Per effetto del [decreto legge 30 dicembre 2023 n. 215](#) pubblicato in GU n. 303 del 30 dicembre 2023, Sono esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica i seguenti soggetti:
A) gli **operatori sanitari** (medici, farmacisti, veterinari, strutture societarie sanitarie, audiometristi, audioprotesisti, **dietisti**, biologi, igienisti dentali, tecnici sanitari, [DM 22 novembre 2019](#)), per le operazioni di cui inviano i dati al sistema tessera sanitaria ([art. 3 c. 3 DL 215/2023](#), [art. 10 bis DL 119/2018](#) conv. in [L. 136/2018](#)), anche nel caso in cui i dati non siano poi trasmessi per effetto dell'opposizione manifestata dall'interessato. Si tratta di un **divieto** vero e proprio ([art. 1 c. 53 L. 145/2018](#)), applicabile anche alle prestazioni accessorie a quelle sanitarie (es. amministrative, maggior comfort in ospedale, ecc.) ([Faq AE 29 gennaio 2019 n. 57](#));

PARCELLA

Il momento impositivo per emissione della parcella è il primo temporalmente tra **servizio reso** e **compenso percepito**

Cosa deve contenere la parcella/Fattura cartacea:

DATI PROFESSIONISTA: comprensivi di residenza fiscale, codice fiscale e partita IVA;

DATI CLIENTE: comprensivi di residenza fiscale, codice fiscale e partita IVA se pertinente

DESCRIZIONE PRESTAZIONE: NON inserire mera consulenza, ma dettagliare il più possibile la prestazione

IMPORTO PRESTAZIONE:

IVA E RITENUTA D'ACCONTO 20% DOVE PREVISTA

*Salvo alcuni particolari casi in cui il compenso va assoggettato ad IVA, in base all'art 10 comma 1 numero 18 del DPR 633/72 « **le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza**, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità» **sono esenti IVA.***

SE PARCELLA ESENTE DA IVA, PER PRESTAZIONI SUPERIORI AD € 77,47 **OBBLIGO** APPOSIZIONE MARCA DA **BOLLO** DI € 2

Regime forfettario VS regime ordinario

E' difficile a priori valutare quale sia il regime più conveniente, in quanto molto dipende dalla situazione reddituale e familiare del professionista.

Conviene valutare il regime forfettario se:

- Si inizia l'attività libero professionale
- I costi relativi all'attività sono uguali o inferiori al 22% dei compensi
- Incassi stimati inferiori ad € 85.000
- Reddito lavoro dipendente inferiore 30.000
- Pochi oneri deducibili o detraibili

Conviene adottare regime ordinario se:

- I costi relativi all'attività sono superiori al 22% dei compensi
- Reddito lavoro dipendente vicino o superiore € 30.000
- Familiari a carico > 21 anni
- Oneri detraibili o deducibili come: Spese mediche, mutuo casa, attività sportive per ragazzi, previdenza complementare, interventi di ristrutturazione immobili, efficientamento energetico immobili ecc.

Informazioni utili


Sui compensi di lavoro autonomo, qualora il committente sia un'impresa o un altro lavoratore autonomo o uno studio associato e il lavoratore autonomo non si trovi in particolari regimi fiscali agevolati, è necessario applicare una ritenuta d'acconto del 20% del compenso che sarà versata dal committente entro il 16 del mese successivo alle casse erariali come acconto d'imposta del prestatore.

La somma di tutte le ritenute saranno certificate entro il 31 marzo dell'anno successivo dal committente sostituto d'imposta, tramite la Certificazione Unica

Tali CU dovranno essere conservate e consegnate al commercialista che redige la dichiarazione dei redditi, in quanto verranno defalcate dalle imposte dovute

IL lavoratore autonomo in regime ordinario, oltre Irpef verserà anche addizionali regionali e comunali (che dipendono da regione e comune)

I professionisti dal 01/01/2022 non sono più assoggettati ad IRAP (Imposta Regionale Attività Produttive)



OBBLIGATORIO agli iscritti agli Albi delle professioni sanitarie di cui al DM 13 agosto 2018, tra cui i Dietisti

A partire dal 2016 tutte le strutture e le figure professionali che erogano prestazioni sanitarie sono obbligate ad inviare al Sistema TS le fatture emesse nei confronti dei propri pazienti.

Il fine è quello di mettere a disposizione dell'Agenzia delle entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini nel corso dell'anno, affinché sia possibile predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata.

I dati sono messi a disposizione dei cittadini che possono pertanto consultare le spese che hanno sostenuto, sulla base di quanto inviato al Sistema TS dagli erogatori di prestazioni sanitarie e veterinarie.

Nel mese di febbraio, prima della predisposizione della dichiarazione dei redditi, i cittadini possono esercitare il diritto di opposizione all'utilizzo di uno o più documenti fiscali da parte dell'Agenzia delle entrate.



Il servizio permette di inserire nel Sistema TS i dati delle ricevute/fatture emesse a fronte del pagamento del cittadino e i relativi documenti di rimborso; di conferire la delega all'invio dei dati di spesa sanitaria ad un intermediario fiscale; di prendere visione delle ricevute dei dati inviati.

L'accesso dei professionisti sanitari può avvenire:

- ❑ Tramite Smart Card
- ❑ Tramite credenziali

Per quanto riguarda il calendario di trasmissione dei dati, l'art. 12 del D.Lgs. sulla *“Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”* **prevede** che i soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dal 2024 provvedono alla trasmissione dei dati con **cadenza semestrale**.

The screenshot shows the 'Documento spesa sanitaria' form in the Sistema Tessera Sanitaria web application. The form includes fields for: 'Erogatore' (Name - Cognome), 'Partita IVA erogatore', 'Data emissione', 'Dispositivo', 'Numero documento', 'Pagamento Anticipato', 'Data pagamento (Esercizio GG/MM/AAAA)', 'Codice fiscale assistito', 'Pagamento Tracciato', and 'Tipo documento' (with a dropdown menu for 'Selezionare una voce'). There is also an 'Opposizione' checkbox. A note at the bottom states: '*ATTENZIONE: La compilazione del campo Tipo documento (ed eventualmente del campo Opposizione) è relativa ai soli documenti con data pagamento superiore o uguale al 01/01/2021.' Buttons for 'Ritorna' and 'Invia' are visible at the bottom.

IL DIRITTO DI OPPOSIZIONE

Il cliente può esercitare l'opposizione per non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati sulle proprie spese sanitarie, e quindi, per non farle inserire nella dichiarazione precompilata.

Rimane impregiudicata la possibilità per ciascun soggetto di inserire autonomamente tra gli oneri detraibili della dichiarazione dei redditi tutte le spese sanitarie in proprio possesso, comprese quelle per le quali è stata esercitata opposizione.

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPPOSIZIONE: AL MOMENTO DELL'EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il cliente può chiedere al Dietista, al momento dell'erogazione della prestazione sanitaria, l'annotazione della propria opposizione sul documento fiscale rilasciato (DM 31/7/2015 e normativa sulla privacy)

Il Dietista dovrà escludere i dati sanitari contenuti in tale ricevuta sanitaria da quelli da inviare telematicamente al STS ogni anno.

COSA SI ANNOTA NELLA RICEVUTA SANITARIA IN CASO DI OPPOSIZIONE

“I dati del presente documento non sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della predisposizione del mod. 730/Unico precompilato per opposizione del cliente ex DM 31.7.2015 e art. 7, D. Lgs. N. 196/2003”.

firma del cliente nella copia personale ed in quella del Dietista

IVA NEL REGIME ORDINARIO E FORFETTARIO

REGIME ORDINARIO

QUANDO VA APPLICATA

Prestazioni/consulenze rese ad enti pubblici o privati o persone fisiche in possesso di P. IVA

QUANDO NON VA APPLICATA

Prestazioni/consulenze rese a persone fisiche (interventi su singolo) DM 17 maggio 2002

NOTA - Cosa scrivere in fattura:

«esente art.10 del DPR 633/72»

REGIME FORFETTARIO

NON SI APPLICA MAI L'IVA

NOTA : Cosa scrivere in fattura: «**operazione in franchigia da IVA art.1 comma 58 Legge n.190/2014**» »

NOTA: se importo superiore a 77,47 euro, applicare marca da bollo da 2 euro

La Gestione Separata INPS fornisce le seguenti prestazioni previdenziali:

- Assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità;
- Pensione anticipata;
- Pensione di vecchiaia
- Pensione di reversibilità e pensione indiretta.

Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione separata, si ricorda che l'onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite modello "F24" telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2023, primo e secondo acconto 2024). Inoltre, si precisa che l'acconto per l'anno di imposta 2024 deve essere calcolato applicando le aliquote in vigore per l'anno 2024

È possibile consultare il Cassetto Previdenziale per i Liberi Professionisti, per verificare la presenza di tutti i contributi versati durante la propria vita lavorativa, sul portale INPS. Ciò è utile per avere un quadro chiaro e riepilogativo della propria posizione previdenziale.

GESTIONE SEPARATA INPS

Professionisti	Aliquote 2024
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	26,7%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24% (24,00 IVS)

I contributi da versare alla gestione separata sono proporzionali al guadagno

Esistono però alcuni limiti: il massimale di reddito e il minimale contributivo. Il massimale di reddito per il 2023 ammonta a € 113.520,00.

Il minimale contributivo per il 2023 ammonta a € 4.591,30 per chi applica l'aliquota al 26,23% (ovvero il 26,23% del reddito minimo 2023 che è pari a € 17.504,00).

Il minimale contributivo è l'importo minimo di contributi da versare alla gestione separata INPS ogni anno.

È possibile pagare contributi per un importo inferiore al minimale previsto, ma non si avrà l'accredito dell'intero anno contributivo.

Si subirà, invece, una diminuzione dei mesi accreditati in proporzione ai contributi versati.

In caso di un evento di malattia che determini una temporanea incapacità lavorativa o di una degenza ospedaliera, gli iscritti alla Gestione Separata hanno diritto a un'indennità economica, a patto che risulti accreditato, nei 12 mesi che precedono l'inizio dell'evento o del ricovero, almeno un mese di contribuzione piena alla Gestione stessa.

- ❑ Il numero di giorni indennizzabili in uno stesso anno solare non può superare il limite massimo di 61 giorni (circolare INPS 16 aprile 2007, n. 76).
- ❑ La tutela della indennità di malattia è esclusa per gli eventi di durata inferiore a quattro giorni.
- ❑ L'indennità per degenza ospedaliera spetta per tutte le giornate di ricovero (compresi i giorni di day hospital) fino a un massimo di 180 giorni nell'anno solare.
- ❑ I periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, sono equiparati, ai fini della durata della prestazione e della misura dell'indennità, alla degenza ospedaliera (art. 8, comma 10, della legge n. 81/2017).
- ❑ L'indennità di malattia è corrisposta nella misura dell'8%, 12% e 16% dell'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo previsto nell'anno di inizio della malattia, sulla base della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti la malattia (da uno a quattro mesi l'8%, da cinque a otto mesi il 12% e da nove a 12 mesi il 16%).

- ❑ L'indennità per degenza ospedaliera è corrisposta nella misura del 16%, 24% o 32% dell'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo sopraindicato previsto nell'anno di inizio della degenza, sulla base della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti il ricovero. (Da uno a quattro mesi il 16%, da cinque a otto mesi il 24% e da nove a 12 mesi il 32%).
- ❑ L'indennità di malattia di cui all'art. 8, comma 10, della legge 81/2017, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100%, è corrisposta nella misura del 16%, 24% o 32% dell'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo sopraindicato previsto nell'anno di inizio della degenza, sulla base della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti il ricovero. (Da uno a quattro mesi il 16%, da cinque a otto mesi il 24% e da nove a 12 mesi il 32%).

Indennità di maternità/paternità

La tutela della maternità si sostanzia in un periodo di astensione dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata durante la gravidanza e il puerperio e, dal 14 giugno 2017, la relativa indennità di maternità/paternità è erogata dall'Istituto a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare della maternità, la tutela spetta al padre (congedo di paternità). Il diritto all'astensione e alla relativa indennità è previsto anche in caso di adozione o affidamento di minori.

Per poter accedere alla tutela della maternità/paternità è necessario che, nei 12 mesi antecedenti l'inizio del periodo di maternità/paternità, risulti attribuita nella Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995, almeno una mensilità di contribuzione con aliquota piena.

Durante i periodi indennizzabili di maternità (o paternità) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire un'indennità pari all'80% di 1/365 del reddito derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, utile ai fini contributivi, vale a dire nei limiti del massimale annualmente previsto.

Nel caso di attività libero-professionale, viene preso a riferimento, per ciascuno dei mesi d'interesse, 1/12 del reddito risultante dalla denuncia dei redditi da attività libero professionale relativa all'anno o agli anni in cui sono ricompresi i suddetti 12 mesi. L'indennità è pagata direttamente dall'INPS con bonifico postale o accredito su conto corrente bancario o postale.

VISTA LA COMPLESSITA' DELLA MATERIA FISCALE

VISTO CHE OGNI CONTRIBUENTE POTREBBE AVERE UNA SITUAZIONE FISCALE DIVERSA

PRIMA DI INTRAPRENDERE QUALSIASI ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE, SI CONSIGLIA DI RICHIEDERE CONSULENZA AD UN COMMERCIALISTA, AL FINE DI NON INCORRERE IN SANZIONI O MANCATE AGEVOLAZIONI FISCALI.

GRAZIE DELL' ATTENZIONE

Boscolo Chio dott. Ivan Iscritto ODCEC di Vicenza
Mail: studioboscoloivan@gmail.com